



Repubblica italiana

del. n. ~~130~~2017/VSGC

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 14 settembre 2017

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)



VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 148 del citato d.lgs. n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del d.l. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 11 dicembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;

VISTO il documento allegato alla citata deliberazione del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR con cui è stato fissato al 31 maggio 2016 il termine per la trasmissione della relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2015 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio nonché alla Sezione delle Autonomie;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 3 aprile 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR, relativa all'approvazione delle linee guida per il referto annuale dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei Presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni;

VISTO il documento allegato alla citata deliberazione del 3 aprile 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR con cui è stato fissato al 30 giugno 2017 il termine per la trasmissione della relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2016 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio nonché alla Sezione delle Autonomie;

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Spoltore, elaborato sullo schema di relazione allegato alla suddetta deliberazione dell'11 dicembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR ed acquisito al protocollo n. 1246 il 30 aprile 2015;

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Spoltore, elaborato sullo schema di relazione allegato alla suddetta deliberazione del 4 febbraio 2016, n. 6/SEZAUT/2016/INPR ed acquisito al protocollo n. 1649 il 1 giugno 2016;

ESAMINATO il referto del Sindaco del Comune di Spoltore, elaborato sullo schema di relazione allegato alla suddetta deliberazione del 3 aprile 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR ed acquisito al protocollo n. 1994 il 3 luglio 2017;

VISTA l'ordinanza dell'11 settembre 2017, n. 45/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Angelo Maria Quaglini;

FATTO E DIRITTO

1 I controlli interni negli enti locali

I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per la gestione complessiva delle pubbliche amministrazioni. Essi, sviluppatasi nel settore privatistico, sono stati esportati nel panorama pubblico a decorrere dagli anni 90 sulla scia della diffusione dei principi del *new public management*, quali strumento a disposizione del vertice amministrativo, per valutare e migliorare la *performance* degli enti pubblici. L'importanza



dei controlli interni nella prospettiva della sana gestione nel settore pubblico è, peraltro, riconosciuta anche dagli standard setter internazionali. In particolare, il documento INTOSAI "Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector" del 2004 promuove l'estensione, anche alle pubbliche amministrazioni, del modello integrato di controlli interni sviluppato in ambito aziendalistico (c.d. modello CoSO), ritenendolo adeguato e funzionale anche rispetto alle specificità dei soggetti appartenenti al settore pubblico.

Nel contesto italiano, l'evoluzione legislativa in materia di controlli interni, con particolare riguardo a quelli del comparto enti locali, è sfociata nell'ampia riforma operata dall'art. 3, co. 1 sub d) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha modificato l'art. 147 del Testo unico degli enti locali (di seguito TUEL) e inserito gli ulteriori articoli da 147bis a 147quinquies relativi ai singoli presidi. Tali modifiche delineano un "sistema" dei controlli interni, nel quale confluiscono una serie di attività di verifica volte a garantire un costante monitoraggio della gestione, sotto molteplici angoli di visuale: quello del rispetto della regolarità amministrativo-contabile, quello del conseguimento degli obiettivi di policy, quello dell'efficiente ed economico utilizzo delle risorse, quello del livello di qualità, sia effettiva sia percepita dai cittadini-utenti, dei servizi erogati direttamente e indirettamente dall'ente, quello dell'equilibrio finanziario, anche in una prospettiva consolidata, estesa ai soggetti strumentali rientranti nel perimetro del "gruppo ente locale".

L'esercizio del complesso delle attività di controllo interno deve consentire ai vertici degli enti locali di disporre delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione, sotto i molteplici aspetti sopra richiamati, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

I nuovi articoli inseriti nel TUEL definiscono, poi, la disciplina e le finalità delle singole tipologie di controllo.

Più precisamente, il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147bis del TUEL) mira a verificare la correttezza dell'azione amministrativa, sia in fase preventiva sui singoli atti (attraverso l'acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile-finanziaria), sia in via successiva. In tale ultima sede, il monitoraggio deve avvenire secondo principi generali di revisione aziendale, nonché attraverso il ricorso alle tecniche di campionamento, in una logica fondata sulla valutazione del rischio potenziale di irregolarità. Sotto il profilo organizzativo, il TUEL assicura agli enti locali ampia autonomia di scelta delle soluzioni più adatte alle proprie specifiche esigenze.

I risultati ottenuti e le criticità riscontrate sono trasmessi, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, insieme alle direttive cui conformarsi per superare le eventuali criticità riscontrate, nonché agli organi di revisione, a quelli di valutazione dei dipendenti e al consiglio comunale.



Il controllo di gestione (artt. 147, co.2, lett. a, nonché 196-198bis del TUEL) è funzionale a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi, la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Propedeutica rispetto all'esercizio del controllo di gestione risulta l'implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti. Sempre nell'ambito del controllo gestionale, gli enti sono tenuti ad adottare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo. A tale riguardo, è necessario curare la predisposizione di un adeguato Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del TUEL. Come sottolineano dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 6/2016) "gli obiettivi devono rappresentare non una "mera" ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori in cui l'ente risulta articolato, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali obiettivi devono discendere dall'attività di programmazione dell'ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine dallo stesso adottati". I regolamenti dell'ente devono contenere indicazioni specifiche in merito e ricondurre tutte queste indicazioni all'ambito organizzativo-contabile del servizio o del centro di costo, assicurando, in tal modo, l'"unitarietà" informativa necessaria al buon funzionamento del sistema dei controlli.



Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici. L'eventuale scostamento rilevato in tale sede deve innescare il riesame della programmazione, tenendo conto delle scelte operate dai dirigenti e dell'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali.

Il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies Tuel) verifica il permanere degli stessi nelle gestioni di competenza, cassa e residui. La sua disciplina va obbligatoriamente contenuta nel regolamento di contabilità e non può prescindere dall'esame dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, almeno nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell'ente. La logica di questo tipo di controllo è identificare i flussi informativi relativi al monitoraggio di debiti e crediti, con riferimento alla loro formazione, estinzione nonché ai tempi medi di pagamento, in modo da conoscere, in via continuativa, il permanere degli equilibri finanziari. L'attività di controllo in esame viene svolta sotto l'egida del responsabile del servizio finanziario; i relativi esiti vengono di regola comunicati al segretario dell'Ente locale, mentre gli organi di governo sono i destinatari della relazione periodica.

Il controllo sugli organismi partecipati (art. 147-quater del TUEL) è finalizzato a monitorare gli aspetti gestionali delle attività esternalizzate dagli enti locali attraverso il

ricorso a enti strumentali. Presupposto per l'esercizio del controllo in esame è la presenza di un sistema informativo idoneo a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il controllo si sostanzia nella verifica degli scostamenti tra gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti, con l'indicazione degli adeguati correttivi da attuare, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Il controllo di qualità dei servizi (art. 147, c. 2, lett. e) del TUEL) verifica e misura la soddisfazione degli utenti, rapportandola a standard di prestazione predefiniti. Quando il raffronto tra qualità programmata ed erogata dei servizi fornisce esito positivo, il processo di assicurazione della qualità si considera compiuto. La novità risiede nel prospettare verifiche di gradimento che non siano episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate. Il sistema organizzativo interno all'Ente deve poter governare un nuovo modello di controllo che verifica anche l'applicazione delle carte di servizio e la misura in cui gli stakeholder possano influenzare le rilevazioni delle prestazioni.

L'attenzione del legislatore per il sistema dei controlli interni negli enti locali è l'importanza che lo stesso riveste nel garantire la sana gestione finanziaria degli stessi. trovano ulteriore testimonianza nell'evoluzione normativa in materia di poteri di verifica attribuiti alla Corte dei conti sull'organizzazione e il funzionamento dei controlli interni degli enti locali, nell'ambito dei controlli successivi sulla gestione, già a partire dall'art. 3, c. 4, della L. n. 20/1994 e dall'art. 7, c. 7, della L. n. 131/2003. Al fine di corroborare l'espletamento di tale forma di controllo esterno, l'art. 148 del TUEL, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 e n. 91/2014, ha richiesto ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e ai Presidenti delle città metropolitane e delle province la redazione, avvalendosi del direttore generale o del segretario, di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato. Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, andando ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 28/2014) ha delineato le finalità del controllo attivato dal referto in esame, destinato a:

- verificare l'adeguatezza funzionale e l'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutare gli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verificare l'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;



- rilevare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitorare in corso d'anno gli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- monitorare i rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va altresì rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, c. 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori locali, apposita sanzione pecuniaria.

2 Analisi dei referti 2014, 2015 e 2016 sul sistema dei controlli interni del Comune di Spoltore

In data 30 aprile 2015, 31 maggio 2016 e 30 giugno 2017, il Sindaco del Comune di Spoltore trasmetteva a questa Sezione regionale di controllo, rispettivamente, il referto sul funzionamento dei controlli interni relativo al 2014, al 2015 e quello relativo al 2016.

Con nota prot. n. 2053 del 13 luglio 2017 il magistrato istruttore inviava una richiesta, invitando l'Amministrazione a fornire informazioni integrative e precisazioni in merito ad alcuni aspetti dei citati Referti.

Con successiva nota del 31 luglio 2017 prot. n. 2142, il Sindaco del Comune di Spoltore forniva, solo parzialmente, i chiarimenti richiesti.

In via preliminare, si osserva che il Comune di Spoltore ha provveduto ad approvare, con delibera consiliare n. 8 del 22 gennaio 2013, il regolamento sui controlli interni, il quale disciplina l'allocatione delle varie attività all'interno delle diverse strutture organizzative, nonché le modalità operative per il loro svolgimento. Tale regolamento richiederebbe un aggiornamento per tener conto dell'evoluzione del quadro normativo del TUEL, alla luce della disciplina dell'armonizzazione contabile.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività istruttoria e le considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi per mezzo dei citati referti del Sindaco e dell'ulteriore documentazione acquisita.

2.1 Controllo di regolarità amministrativa e contabile

In base al citato regolamento, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato, in via preventiva, dal dirigente responsabile del Servizio cui compete l'emanazione dell'atto, per il parere di regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Al riguardo, nei questionari 2014-2015-2016 si dichiara che, nel corso dell'esercizio, non sono state adottate deliberazioni (diverse da meri atti di indirizzo) sprovviste del parere di regolarità tecnica, richiesto dalla legge, ovvero deliberazioni comportanti riflessi finanziari, sprovviste del necessario parere di regolarità contabile (ovvero con parere negativo) e che per tutte le determinazioni dirigenziali, comportanti



impegni di spesa, sono stati acquisiti i pareri di regolarità contabile ed i visti attestanti la copertura finanziaria. Sul punto, appare necessario richiamare l'art. 6 del Regolamento sui controlli interni, in base al quale la giunta e il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni e con la espressa indicazione del giudizio positivo del collegio dei revisori dei conti. In fase attuativa, tale disposizione deve essere necessariamente coniugata, da parte del Comune di Spoltore, con quella di fonte superiore, contenuta nell'art. 191, c. 1, del TUEL, in base alla quale gli enti locali non possono effettuare spese se non sussiste l'impegno contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; la violazione di tali obblighi determina le conseguenze giuridiche di cui al comma 4 del medesimo art. 191.

Il controllo successivo di regolarità trova la propria disciplina di dettaglio nella Delibera di Giunta n. 104 del 28/05/2013 "*Organizzazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa*". Esso è organizzato e diretto dal Segretario Generale che, per le attività strumentali, è supportato dall'Ufficio del controllo di regolarità amministrativa, attualmente con 9 unità di personale (5 secondo il referto sul 2015). Secondo la citata delibera, tale controllo deve essere effettuato semestralmente, sorteggiando gli atti da esaminare, nella misura minima del 2% di quelli prodotti nei sei mesi antecedenti, riferibili ad almeno quattro settori differenti.

In relazione all'impostazione regolamentare del controllo successivo di regolarità si osserva che il campione oggetto di analisi appare contenuto rispetto alla popolazione degli atti effettivamente prodotti dall'Ente. Ove tale circostanza fosse riconducibile alla disponibilità di risorse umane da dedicare a tale attività, appare opportuno richiamare la possibilità, concessa dal comma 5 dell'art. 147 del TUEL, di associarsi con altri enti locali e istituire uffici unici, regolati da convenzioni; ciò consentirebbe di conseguire effetti positivi in termini di specializzazione professionale ed economie di scala.

Inoltre, dall'esame dei questionari emerge che, nel periodo 2014-2016, la tecnica di selezione degli atti da sottoporre a verifica è avvenuta con modalità di campionamento casuale semplice, garantendo esclusivamente l'appartenenza di quelli individuati ad almeno 4 settori diversi. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.28/2014, raccomanda che la selezione delle tecniche di campionamento sia effettuata tenendo conto anche dei criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica.

Sempre la Sezione delle Autonomie raccomanda: "*Appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire "sensibili"*



Conseguentemente è auspicabile, per una maggiore efficacia del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che l'ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente rischiose di gestione".

Appare, pertanto, necessario che il Comune di Spoltore passi a modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate, anche tenendo conto della soglia percentuale particolarmente bassa utilizzata; ciò consentirebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.

Ciò premesso, dall'esame dei questionari, integrati con gli approfondimenti condotti in sede istruttoria, emerge che il controllo successivo ha avuto ad oggetto n. 141 atti, nel 2014, n. 72 atti nel 2015 e n. 78 atti nel 2016 (cfr. successiva tabella). Il tasso di errore riscontrato negli atti sottoposti a controllo si è attestato costantemente di poco sopra il 20%, con una percentuale di sanatoria delle irregolarità rilevate pari al 100%. La Sezione ha acquisito i referti semestrali prodotti nel 2016 in esito ai controlli espletati; dall'esame dei citati documenti emerge il riscontro delle seguenti irregolarità, di minor rilievo:

- carenze nelle dichiarazioni che i dipendenti sono tenuti a rilasciare per monitorare gli eventuali conflitti di interesse;
- carenze nell'utilizzo della firma digitale;
- criticità nel monitoraggio dei termini dei procedimenti amministrativi, per garantire l'eliminazione tempestiva di eventuali anomalie.

	Controllo successivo di regolarità		
	2014	2015*	2016
Atti emanati (a)	7045	3640	3880
Atti controllati (b)	141	72	78
Quota % (b/a)	2,0%	2,0%	2,0%
Irregolarità riscontrate (c)	33	8	20
Tasso di errore (c/b)	23%	22%	26%
Irregolarità sanate (d)	33	8	20
Tasso di regolarizzazione (d/c)	100%	100%	100%

* Per il 2015 le irregolarità riscontrate e sanate si riferiscono solamente a quelle del I semestre riportate nel questionario

Nell'arco temporale preso in considerazione dai questionari non sono state effettuate specifiche ispezioni o indagini.

In linea con il quadro regolamentare, i questionari 2014-2016 evidenziano che le risultanze del controllo successivo di regolarità sono state trasmesse, a cura del Segretario, ai responsabili di settore, unitamente alle direttive cui conformarsi, nonché ai revisori dei conti, agli OIV e al Sindaco e al Presidente del Consiglio.



Infine, la struttura di controllo ha effettuato le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti tardivi secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014.

2.2 Controllo di gestione

Il controllo di gestione muove dall'assegnazione delle risorse, in sede di adozione del PEG, ai responsabili dei servizi, per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale con la Relazione previsionale e programmatica. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento interno, il controllo di gestione viene svolto dal "Servizio controllo di gestione, valutazione e trasparenza" mediante verifiche semestrali, di cui data comunicazione ai vertici politici dell'Ente, ai responsabili di settore e all'Organismo di Valutazione.

Nel questionario relativo al 2016 il Sindaco riferisce che l'attività di controllo in discorso ha portato alla produzione di due report e all'elaborazione di tre indicatori, uno di efficacia, uno di efficienza e uno di economicità. Nonostante la specifica richiesta istruttoria sul punto, l'Ente nella propria risposta ha omesso di inviare la documentazione richiesta. Ciò non consente a questa Sezione di riscontrare quanto riferito dal Sindaco nel questionario né di formulare una valutazione sull'adeguatezza del controllo di gestione. Peraltro, nel questionario relativo ai tre anni oggetto di esame viene costantemente riportata l'assenza di personale impiegato nel controllo di gestione; tale circostanza solleva dubbi in merito al concreto esercizio di questa attività.



2.3 Controllo strategico

Il regolamento sui controlli interni fornisce una disciplina generale delle attività e degli strumenti di programmazione strategica dell'Ente, peraltro non più in linea con il quadro normativo previsto dal TUEL. Non viene, invece, fornita alcuna indicazione in merito alla struttura responsabile della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, al fine di consentire al Consiglio comunale la verifica dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 16 dello stesso regolamento.

Nel questionario relativo al 2016 il Sindaco riferisce che l'attività di controllo in discorso ha portato alla produzione di due report e all'elaborazione di indicatori di outcome, efficacia e di efficienza. Nonostante la specifica richiesta istruttoria sul punto, l'Ente nella propria risposta ha omesso di inviare la documentazione richiesta. Ciò non consente a questa Sezione di riscontrare quanto riferito dal Sindaco nel questionario né di formulare una valutazione sull'adeguatezza del controllo strategico. Peraltro, nel questionario relativo ai tre anni oggetto di esame viene costantemente riportata l'assenza di personale impiegato nel controllo di gestione; tale circostanza solleva dubbi in merito al concreto esercizio di questa attività.

2.4 Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è diretto e coordinato dal responsabile del Servizio finanziario. Secondo il questionario, quest'ultimo ha redatto gli atti di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli e, nel corso del 2016, tale attività ha portato

alla produzione di due report. Nonostante la specifica richiesta istruttoria sul punto, l'Ente nella propria risposta ha ommesso di inviare la documentazione richiesta. Ciò non consente a questa Sezione di riscontrare quanto riferito dal Sindaco nel questionario né di formulare una valutazione sull'adeguatezza del controllo sugli equilibri finanziari.

2.5 Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sugli organismi partecipati è disciplinato dagli articoli 18-20 del Regolamento sui controlli interni, che ne definisce le finalità, le tipologie e il sistema di reportistica. Non viene invece indicata l'unità responsabile di tale forma di controllo nella quale, secondo quanto riferito nel questionario 2016, sarebbe impiegata una unità di personale. Sulla base dell'art. 20 del Regolamento, l'attività di controllo in discorso dovrebbe produrre rapporti semestrali, da sottoporre alla giunta e al Consiglio.

Al riguardo, nel questionario relativo al 2016 il Sindaco riferisce che l'attività di controllo strategico ha generato cinque report, nonché elaborato indicatori di efficacia, efficienza, economicità e di qualità dei servizi. Nonostante la specifica richiesta istruttoria sul punto, l'Ente nella propria risposta non ha inviato i report prodotti, ma una serie di atti gestionali concernenti le società partecipate e, in particolare, SpoltoreServizi s.r.l.. Tali atti non rientrano nel perimetro delle attività di controllo, in quanto non rispondono all'esigenza di monitoraggio periodico e complessivo della gestione degli enti societari. Essi, invece, veicolano scelte gestionali indirizzate a rimuovere criticità, che dovrebbero essere evidenziate proprio nell'esercizio a monte dell'attività di controllo. Ciò non consente a questa Sezione di riscontrare quanto riferito dal Sindaco nel questionario né di formulare una valutazione sull'adeguatezza del controllo sugli organismi partecipati, che, peraltro, non deve essere confuso con l'attività di ricognizione delle partecipazioni societarie, richieste dalle norme in tema di razionalizzazione.

2.6 Controllo sulla qualità dei servizi

Dal questionario 2016 emerge che il controllo sulla qualità dei servizi è stato attivato, impiegando una unità di personale e portando alla produzione di 2 report. Nonostante la specifica richiesta istruttoria sul punto, l'Ente nella propria risposta ha ommesso di inviare la documentazione richiesta, né ha indicato le criticità riscontrate. Ciò non consente a questa Sezione di riscontrare quanto riferito dal Sindaco nel questionario né di formulare una valutazione sull'adeguatezza del controllo di qualità.

P.Q.M.

la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo:

- accerta, sulla base dei referti annuali 2014, 2015 e 2016, le criticità precedentemente esposte in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile, segnalando in particolare la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre ad esame;



- accerta la mancata trasmissione della documentazione richiesta a supporto di quanto indicato dal Sindaco del Comune di Spoltore nelle relazioni relative al 2014, 2015 e 2016, inerente ai controlli strategico, di gestione, sugli equilibri finanziari, sulla qualità dei servizi, non consentendo, pertanto, una valutazione di adeguatezza degli stessi;

- richiede che l'Ente comunichi a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

- richiama l'attenzione sull'obbligo di pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 della presente deliberazione.


DISPONE

che, a cura della segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Spoltore;

che, avendo il Comune di Spoltore disatteso parzialmente la richiesta istruttoria e non ritenendo il Collegio possibile una valutazione completa di adeguatezza dei controlli interni, la presente deliberazione sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ai fini dell'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 148, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del **4 SET. 2017**

L'Estensore
Angelo Maria QUAGLINI



Il Presidente
Antonio FRITTELLA



Depositata in Segreteria il **4 SET. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARRIA
